



A.I.C.C. e F.

Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari

Fondata il 5 febbraio 1977 – Disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n.4

Iscritta ai Ministeri dello Sviluppo Economico e della Giustizia.

REGOLAMENTO PER LA CONSULENZA FAMILIARE A DISTANZA

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 20 aprile 2020

PREMESSA

Art.1.

La Consulenza Familiare va effettuata, normalmente, in apposite strutture, in locali adeguatamente predisposti, in presenza e vis a vis.

Art..2.

In un percorso di Consulenza familiare si possono verificare momenti in cui, a causa di impedimenti di varia natura (sociale, relazionale o di salute), non è consentito agli utenti di recarsi di persona presso Studi Professionali, Consulenti o Centri di consulenza. In tali circostanze il Consulente familiare può **integrare** il percorso con la Consulenza familiare a distanza, attraverso modalità online mediante l'utilizzo di piattaforme web.

Art. 3.

La *Consulenza Familiare* può essere esercitata interamente a distanza in situazioni straordinarie di emergenza che impediscano o limitino il contatto fisico tra Consulente e Cliente. In tali casi lo svolgimento di percorsi completi di *Consulenza Familiare a distanza* è consentito finché permane il periodo di emergenza.

Art. 4.

La Consulenza Familiare può essere esercitata interamente a distanza in casi eccezionali riconosciuti dall'Associazione professionale.

Art. 5.

Può attivare la *Consulenza Familiare a distanza* il Socio Effettivo, già abilitato, o il Socio Onorario Consulente Familiare.

Art. 6.

Prima di offrire prestazioni professionali a distanza, professionisti che non sono in possesso di formazione specifica o esperienza pregressa negli interventi on

line o interventi a distanza, sono tenuti a seguire una formazione specifica sull'argomento, preferibilmente offerta dall'AICCeF.

Art.7.

Il Consulente Familiare Socio Aggregato non può utilizzare la *Consulenza Familiare a distanza*, né a scopo didattico né in compresenza.

DEFINIZIONE E REQUISITI

ART. 8.

Si intende per *Consulenza Familiare a distanza* il percorso di consulenza effettuato attraverso modalità che consentono il contatto remoto tra Consulente e Cliente, quando non è possibile il contatto fisico e ambientale.

ART. 9.

Destinatari della Consulenza a distanza sono i singoli, le coppie e il nucleo familiare.

ART. 10.

La *Consulenza Familiare a distanza* rivolte a minori, o a clienti soggetti a tutela, necessitano di particolare attenzione e maggiori misure di sicurezza. Va prestata particolare attenzione alla autenticità del consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 11.

La *Consulenza Familiare a distanza* può avvenire attraverso l'uso di piattaforme web, e videochiamate e può essere esercitata dal Consulente solo se può gestire direttamente la strumentazione che consente l'utilizzazione di piattaforme web, idonee a stabilire un contatto audiovisivo.

Art.12.

Un percorso di *Consulenza Familiare a distanza* non può essere effettuato attraverso il solo canale telefonico audio.

Art.13.

La richiesta di *Consulenza Familiare a distanza* può avvenire via mail o via telefono. In caso di richiesta telefonica, al cliente va richiesto un indirizzo di posta elettronica ove inviare le istruzioni per il collegamento digitale e la documentazione relativa al Contratto di consulenza e al consenso informato sul trattamento dei dati personali.

Art. 14

È possibile che una *Consulenza Familiare a distanza* sia richiesta di persona, in questo caso le istruzioni per il collegamento e la consegna dei moduli informativi su Contratto di consulenza e Privacy possono essere consegnati e ritirati al momento.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

ART.15.

Nel caso di *primo contatto telefonico* con una persona che intende intraprendere un percorso di *Consulenza Familiare a distanza*, il Consulente Familiare deve informare:

-della propria identità, di svolgere la professione di Consulente Familiare, di essere iscritto all'Associazione professionale di categoria, di essere coperto da assicurazione professionale.

-che il percorso di Consulenza Familiare è di natura socio-educativa, con modalità e durata da stabilire concordemente.

Deve inoltre chiedere un indirizzo mail dove inviare la documentazione di cui all'art. 17.

Art.16.

Nel caso di *primo contatto via e mail* con una persona che intende intraprendere un percorso di Consulenza Familiare a distanza, il Consulente Familiare informa della propria identità e professione, di essere coperto da assicurazione professionale, e che invierà la documentazione di cui all'art. 17.

Art.17.

All'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente, il Consulente invia il *Contratto di consulenza familiare a distanza e consenso informato* al trattamento dei dati personali (Allegato 1 adulti, Allegato 2 minori).

Art. 18.

Tale documento dovrà essere firmato dal cliente, singolo o coppia e restituito scannerizzato al Consulente.

Nel caso in cui il cliente, pur avendo ricevuto il modulo di *Contratto di consulenza a distanza e consenso informato* ed avendolo firmato, non abbia la possibilità di scannerizzarlo per poterlo restituire, il Consulente può richiedere una foto digitale dello stesso o il consenso orale raccolto attraverso un messaggio vocale registrato e archiviabile.

Art.19.

Nel caso di un percorso di *Consulenza Familiare a distanza* attraverso video chiamate, in mancanza della possibilità di utilizzo di un account elettronico da parte del cliente, il consenso al contratto di consulenza e al trattamento dei dati personali, deve essere raccolto attraverso un messaggio vocale registrato ed archiviabile.

ESERCIZIO DELLA CONSULENZA PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Art. 20.

Il Consulente Familiare che esercita presso un Ente pubblico o privato, in rapporto di dipendenza o a titolo gratuito, segue le direttive della struttura di cui fa parte, a meno che non contrastino con le presenti indicazioni.

Art. 21.

Il Consulente Familiare adotterà, a tutela dell'utente, le medesime misure di cura del setting, previste dal presente protocollo (art.24).

Art. 22.

Il Consulente Familiare non adotterà nessuna modalità operativa che sia contraria al Codice Deontologico del Consulente Familiare.

Art.23

L'applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali (privacy) rimane una competenza esclusiva del legale rappresentante della struttura.

CURA DEL SETTING

Art.24

- a) Il Consulente che svolge una *Consulenza Familiare a distanza*, avrà cura di presentarsi in modo decoroso e consono al ruolo professionale, e di adottare, nella sua area di trasmissione, tutte le misure idonee per evitare che il cliente veda immagini o ascolti rumori impropri ed estranei al setting.
- b) il Consulente deve assicurare una trasmissione nitida e stabile, che consenta una visione appropriata della persona (viso e mezzobusto).
- c) Il Consulente deve assicurare che quanto viene esposto durante la *Consulenza Familiare a distanza* non venga ascoltato da nessuna altra persona. Di questa garanzia il Consulente deve dare rassicurazione al cliente.
- d) Il Consulente deve chiedere al cliente di garantire sotto la propria responsabilità che al colloquio non assistano altre persone oltre quelle concordate e che non avvengano registrazioni video o audio (come indicato nel contratto di consulenza a distanza).

Art.25.

Nel caso di una *Consulenza Familiare a distanza* i componenti della coppia o della

famiglia possono trasmettere da diverse postazioni.

Art.26.

La registrazione dei colloqui può avvenire solo con la esplicita autorizzazione dei partecipanti.

SEGRETO PROFESSIONALE

Art.27.

Alla *Consulenza Familiare a distanza* si applica la medesima normativa sul Segreto professionale, prevista per la Consulenza Familiare e stabilita dal Codice deontologico.

ASPETTI ASSICURATIVI

Art. 28

Nei casi di svolgimento della *Consulenza Familiare a distanza* il rispetto del Codice Deontologico e delle indicazioni del presente Protocollo sono requisiti necessari per l'estensione della copertura assicurativa professionale.

ASPETTI FISCALI

Art.29

Il Consulente rilascerà al cliente, a cadenze prestabilite dalle parti, fattura se del libero professionista a partita Iva, oppure le notule di prestazioni occasionali in caso di esercizio dell'attività in via occasionale e non professionale (attività non prevalente).
